Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Addì 11 marzo 1955, alle ore 9,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dottor Max Löwenthal Chlumecky, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano, presso il Capo dello Stato, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Austria.

(1288)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 80.
Riapertura del termine di decadenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti già addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VIGORELLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 81.
Autorizzazione al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali per lo sfruttamento di acque radioattive e oligominerali esistenti in alcuni Comuni della provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercenti alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano esistenti o che venissero scoperte in località denominata « San Vigilio » in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcine, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, provincia di Bolzano, ed a sottoscrivere e versare capitale nella detta Società sino alla concorrenza di 600 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 249 (terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 82.

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1954.

E', altresì, concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1° giugno 1954 al 15 settembre 1957.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 46.048.380, derivante dall'applicazione della presente legge all'esercizio 1954-55, si farà fronte con riduzione di un pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 83.

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 25 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo dal capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 84.

Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.

Art. 2.

A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

Art. 3.

I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente art. 1, non sono computati nelle aliquote di ruolo previste per l'avanzamento a scelta speciale dall'art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234.

I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, per aver superato i limiti di età previsti dall'art. 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, possono essere nominati sottotenenti nella riserva.

Art. 5.

I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalità di cui all'art. 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915, anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati.

Art. 6.

I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, semprechè siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.

Art. 7.

I capitani che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi inferiore e superiore della Scuola di guerra conseguono un vantaggio di carriera mediante lo spostamento nel ruolo, alla data di acquisizione del titolo, di un numero di posti pari ad un quindicesimo dell'organico del grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio viene concesso.

Qualora nell'effettuare lo spostamento di cui al precedente comma si debba entrare nel ruolo dei maggiori, i capitani sono promossi a scelta ordinaria, previa frequenza del relativo corso valutativo, ma non fruiscono nel ruolo anzidetto della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedere.

Art. 8.

Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899.

I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza dalla data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purchè essa non sia anteriore a quella in cui ultimarono il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453.

L'applicazione del presente articolo non dà luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.

Art. 9.

I capitani di complemento provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo possono conseguire la promozione al grado superiore qualora abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso valutativo previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

Art. 10.

L'ufficiale della Guardia di finanza nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente di cui all'art. 41 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, cessa dal servizio permanente medesimo anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa, ferma restando la decorrenza con la quale era stata disposta.

Art. 11.

L'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e collocati in congedo alla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da collocare in congedo, ai sensi degli articoli 1 e 3, che non abbiano raggiunto il minimo utile ai fini della pensione, saranno congedati con il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 11 marzo 1955, n. 85.

Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del:

60° anno di età, se marescialli;

58° anno di età, se brigadieri o vicebrigadieri;

56° anno di età, se guardie scelte o guardie.

Art. 2.

Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto venti anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere, in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.

Art. 3.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dall'art. 1, purchè:

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno, in qualsiasi momento, essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 86.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di via Liri, in Genova.

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di via Liri, in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 87.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Lorenzo, nel comune di Salerno.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 13 giugno 1954, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Lorenzo, nel comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 88.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore terziarie cappuccine di Loano, con sede in Genova.

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto della Suore terziarie cappuccine di Loano, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 89.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Nepomuceno, in frazione Cedarchis del comune di Arta (Udine).

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 maggio 1953, integrato con postilla 14 ottobre 1954 e con dichiarazione 4 luglio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Nepomuceno, in frazione Cedarchis del comune di Arta (Udine), e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Arta, consistente in un fabbricato urbano situato in frazione Cedarchis.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 90.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Cassino (Frosinone).

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Cassino (Frosinone) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Fontana Adele ed altri, consistente in un appezzamento di terreno situato in Cassino, da destinarsi a sede di opere parrocchiali ed in particolar modo ad asilo parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 91.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata e Sant'Antonio Abate, in località Annunziata di Casano Alto del comune di Ortonovo (La Spezia).

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di La Spezia in data 5 agosto 1952, integrato con due dichiarazioni rispettivamente datate 5 agosto 1952 e 4 settembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata e Sant'Antonio Abate, in località Annunziata di Casano Alto del comune di Ortonovo (La Spezia) ed il Beneficio della parrocchia stessa viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in immobili situati nei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1955.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1951 concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nonchè il proprio decreto in data 25 giugno 1952 relativo alla integrazione del Consiglio di amministrazione predetto;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Benvenuto dott. Silvio, Colapinto dott. Michele, Cossu dott. Edmondo, Dato dott. Bernardo, Ferri Eugenio, Monteforte avv. Ernesto, Tarantino Gino, Violi dott. Luigi, in rappresentanza degli iscritti all'Ente;

Lazzaro dott. Giuseppe, Meli prof. Carmelo, in rappresentanza dei pensionati statali;

Tavolaro dott. Silvio, in rappresentanza dei magistrati;

Olisio ten. gen. Bruno, in rappresentanza del personale militare;

Giammarioli rag. Romolo, in rappresentanza del personale amministrativo dell'Ente;

Cerza prof. dott. Luigi, in rappresentanza del personale sanitario dell'Ente;

Mezzacapo prof. Camillo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Parascenzo dott. Severino, Fanelli dott. Gaetano, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

De Lorenzi dott. Giuseppe, Malagoli rag. Evaristo, designati dal Ministro per il tesoro;

Cramarossa prof. Saladino, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1955
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 122. — BAGNOLI

(1421)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1955.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1951 concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decretano:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è ricostituito come segue:

Solmi dott. Carlo, membro effettivo con funzioni di presidente, Mazzetti dott. Paolo, membro supplente, designati dal presidente della Corte dei conti;

Landini dott. Costanzo, membro effettivo, Gualdi dott. Antonio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rivellini dott. Tommaso, membro effettivo, Siniscalchi dott. Lamberto, membro supplente, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Baldazzi dott. Duilio, membro effettivo, Ponzio dott. Antonio, membro supplente, designati dal Ministro per il tesoro;

Amadio Giovanni, membro effettivo, Potesti Aldo, membro effettivo, Ghezzi dott. Carlo, membro supplente, Pellegrino dott. Ernesto, membro supplente, in rappresentanza degli iscritti all'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Benevento n. 28886 in data 15 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Casiello Romolo, direttore del cennato Ufficio del lavoro e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Volpe Francesco, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Casiello Romolo è sostituito con il dottore Volpe Francesco, attuale direttore dell'Ufficio del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 16844 in data 7 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Magrini Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Attili Leonida della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Magrini Angelo è sostituito con il dott. Attili Leonida, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1380)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cuneo n. 315/2 in data 14 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Montanelli Giulio rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Scagnolari Alfeno dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Montanelli Giulio è sostituito con il dottor Scagnolari Alfeno, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione

Il dott. Giuseppe Viola di Gaspare, nato a Roma il 6 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma, in data 23 marzo 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1398)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Cosasca », con sede nel comune di Trontano (Novara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 14484, in data 8 marzo 1955, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Cosasca », con sede in comune di Trontano (Novara), deliberato dalla assemblea dei consorziati del 17 luglio 1932.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1273)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Lamperti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1955, registro n. 3, foglio n. 379, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Lamperti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Manzoni Giovanni fu Angelo, presidente;
Bonetti Giuseppe fu Pietro, membro;
Morandi Agostino fu Angelo, membro.

(1277)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Fili Corti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1955, registro n. 3, foglio n. 346, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Fili Corti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Di Poli Carlo fu Angelo, presidente;
Morandi Agostino fu Angelo, membro;
Caramatti Giovanni fu Angelo, membro.

(1278)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633,75	145,77
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,88	635 —	145,75
» Milano	624,89	634,50	145,77
» Napoli	624,80	633 —	145,70
» Palermo	624,90	633,87	145,78
» Roma	624,89	634,50	145,80
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 22 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,15
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	93,125
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	634,50
1 franco svizzero	»	145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 10 marzo 1955, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico presso l'Intendenza di finanza di Napoli, già conferito con decreto Ministeriale 14 novembre 1952 al notaio dott. Francesco Mustilli di Lodovico, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 10 marzo 1955

Il direttore generale reggente: DI CRISTINA

(1414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	155484	Casieri Francesco fu Carmine, domiciliato a Calabritto (Avellino)	7.150,50
Id.	442796 sola nuda proprietà	Grondona Margherita, Rosa e Giovanna di Giulio, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Grondona Giulio fu Giovanni Battista, dom. in Genova; con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Grondona Giulio fu Giovanni Battista e Santamaria Colombina fu Vincenzo, dom. in Genova, fino al raggiungimento della maggiore età delle intestatarie	8.600 —
Cons. 3,50 % (1906)	818553	Vismara Serafino fu Giuseppe, dom. a Gaggiano sul Naviglio (Milano); con usufrutto vitalizio cumulativamente a favore di Vismara Luigia e Carlotta, sorelle	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1269)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1954, registro n. 5 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 29, il ricorso straordinario proposto dall'ex O. T. Giannotti Renato di Antonio, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1425)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1954, registro n. 3 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 11, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Lelli Giovanni di Decimo, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1426)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1954, registro n. 6 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 128, il ricorso straordinario proposto dell'ex O.T. Martorana Giuseppe di Emanuele, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1427)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Palmi, contrada Pietrenere.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 marzo 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo è trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 596 sita sulla spiaggia di Palmi, contrada Pietrenere, riportata in catasto al foglio n. 6, particella n. 1, del comune di Palmi.

(1349)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pontinia (Latina) in gestione straordinaria.

Nella seduta tenutasi il 21 febbraio 1955 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pontinia, in gestione straordinaria, con sede in Pontinia (Latina), il dottor rag. Domenico Berardi fu Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1156)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli a quindici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 11°, gruppo B), dei capitecnici chimici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni 5 il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Vista la nota n. 35795/12106 del 23 agosto 1952, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato la autorizzazione a mettere a pubblico concorso quindici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli a quindici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*), dei capitecnici chimici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi i candidati che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 40, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato fino al compimento del 45° anno:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale in servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.); fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica.

I titoli presentati debbono essere specificatamente elencati e saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il modello 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dalla Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci della deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato del prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r)* che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

t) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di perito chimico, conferito da istituto industriale oppure da ex sezioni industriali e di fisico-matematica degli istituti tecnici o titoli di studi chimici superiori.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

8. Copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati « abili arruolati » copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio, dell'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre i detti certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo e quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia o estratto dello stato di servizio militare o la copia o estratto del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere tutte le prove d'esame i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. *Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal* sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) carta d'identità personale;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica;

g) passaporto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 8.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova scritta si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sara data comunicazione in tempo utile — mediante lettera raccomandata — del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute la prova scritta, le prove pratiche e quella orale.

Art. 10.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quella pratica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Per ciascuna prova la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti	10
prova pratica: analisi qualitativa	»	20
prova pratica: analisi quantitativa .	»	20
prova orale	»	20

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nella prova scritta e in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il precedente art. 3.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito, nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 12.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

I vincitori del concorso che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1955
Registro Esercito n. 7, foglio n. 129. — MASSIMI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. — *Prova scritta*

Svolgimento di un tema su elementi di chimica industriale con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Acqua potabile e per usi industriali; sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque; nozioni fondamentali di analisi dell'acqua.

Combustibili e carburanti; nozioni fondamentali sulle loro analisi.

Olii e grassi vegetali, animali; cere; nozioni fondamentali sulle loro analisi

Vernici ad olio di lino ed alla nitrocellulosa; nozioni fondamentali sulle loro analisi.

Fibre tessili naturali ed artificiali; loro tecnologia e caratteri distintivi.

Aria liquida; gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale e prescrizioni da adottarsi per i relativi recipienti.

Materiali refrattari e materiali abrasivi.

Chimica metallurgica del ferro e vari tipi di ghise; nozioni fondamentali sulla loro analisi.

Chimica metallurgica dell'alluminio, rame, zinco, nichel, piombo, antimonio, mercurio, stagno.

Acido nitrico, acido solforico, oleum, alcool metilico, etilico, etere etilico, acetone; loro produzione industriale e caratteristiche particolari per il loro impiego nella fabbricazione degli esplosivi.

Esplosivi alla nitrocellulosa e nitrocellulosa-nitroglicerina tritoli - T_4 - Pentrite.

Aggressivi chimici: proprietà e preparazione del fosgene, iprite, difenilcloroarsina, cloruro di cianogeno, acido cianidrico, e di altri aggressivi chimici moderni, di cui il candidato fosse a conoscenza. Tecnologia delle materie prime occorrenti per la loro fabbricazione.

Sostanze nebbiogene e fumogene.
Sostanze incendiarie.
Carboni attivi.
Gomma e resine sintetiche.

II. — *Prove pratiche*

A) Una prova pratica di analisi chimica qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 3 anioni e 3 cationi e relazioni scritte dei risultati ottenuti.

B) Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta avente per oggetto la determinazione percentuale dei componenti di una delle seguenti leghe:

acciaio, ottone, bronzo, piombo e antimonio, maillechort, leghe leggere.

III. — *Prova orale*

La prova orale verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta.

NB. — La Commissione stabilirà di volta in volta il limite di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

(1331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso a trenta posti di medico provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui un terzo (n. 10) riservato agli aiuti e assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di lodevole e continuato servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti, dieci posti di medico provinciale aggiunto in prova, dei trenta messi a concorso con decreto Presidenziale 26 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1955.

Gli aspiranti al concorso debbono possedere i seguenti requisiti:

1) siano stati nominati assistenti, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano laureati in medicina e chirurgia e, qualora detta laurea sia stata conseguita dopo il novembre 1926, siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria;

4) siano aiuti o assistenti ordinari alla cattedra d'igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovranno essere dichiarati: le generalità, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune dove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, il titolo di studio, la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore presso cui l'interessato presta servizio.

Si prescinde dal limite di età poichè gli assistenti rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo.

Gli esami avranno luogo in Roma nella località ed alla data che saranno successivamente determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e portate, a cura dello stesso, a conoscenza degli interessati.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto o assistente, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modifiche e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Il concorrente, inoltre, dovrà dimostrare di essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) diplomi in originale o in copia autentica notarile di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio professionale;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva;

6) fotografia autenticata dal notaio o dal sindaco, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

I candidati in parola dovranno sostenere un esame-colloquio il cui programma verterà sulle materie sottoindicate:

A) I - *Igiene generale*

1) Suolo. Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento e auto-depurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna;

2) Acqua. Captazione delle acque. Criteri per il giudizio di inquinamento e metodi di depurazione delle acque;

3) Aria. Fattori fisici. Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Nozioni di climatologia. Acclimatazione;

4) Abitazione. Scelta e preparazione del terreno. Mezzi di difesa contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi;

5) Allontanamento dei materiali di rifiuto. Sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto;

6) Alimentazione. Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute). Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

7) Vestiario. Carattere del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

II - *Igiene speciale*

1) Igiene rurale. Case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini; approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole;

2) Igiene urbana. Risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale). Fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri). Polizia mortuaria;

3) Principi informativi di eugenetica antropometrica. Igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

4) Igiene dell'età scolastica. Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport;

5) Igiene industriale e del lavoro. Protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro. Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

6) Igiene ospedaliera. Carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per la tubercolosi. Igienica carceraria (edifici per carcerati);

7) Igiene dei trasporti. Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento delle difese sanitarie nei porti e alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

B) - Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive

1) Generalità sulle malattie infettive. Epidemie ed endemie. Focolai di endemicità. Fonti d'infezione. Veicoli. Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi. Predisposizione individuale. Fattori sociali. Disinfezione e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo. Scarlattina. Vaiolo e Alastrim. Parotite epidemica. Pertosse. Influenza. Encefalite letargica. Meningite cerebro-spinale epidemica. Poliomielite anteriore acuta. Febbre tifoide. Infezioni da paratifi e salmonellosi in genere. Dissenteria bacillare. Difterite e crup. Reumatismo poliarticolare acuto. Febbre puerperale. Erisipela. Piemia e setticemia. Tetano. Blenorragia. Ulcera molle. Sifilide. Lebbra. Tubercolosi umana. Febbre ondulante. Dengue. Dermotifo e febbri dermotifo-simili. Tifo ricorrente. Spirochetosi ittero infettiva. Epatia epidemica. Malaria. Colera asiatico. Peste bubbonica. Febbre gialla. Leishmaniosi. Tripanosomiasi. Amebiasi. Anchilostomiasi. Filariosi. Bilarziosi. Tracoma. Scabbia. Tigna favosa. Rabbia. Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico. Afta epizootica. Morva. Actinomicosi. Trichinosi. Psitacosi.

C) - Demografia

a) Modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione. Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte. Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) Risultati e leggi della statistica demografica. Popolazione assoluta e relativa. Urbana e rurale (agglomerata e sparsa). Composizione della popolazione per sesso ed età e per professione. La natalità e la nuzialità. Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per causa di morte e simili). La morbilità. I movimenti migratori.

D) - Legislazione e ordinamento sanitario della Repubblica.

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45. Disposizioni legislative e regolamentari; per la bonifica integrale, 13 febbraio 1933, n. 215; per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per il servizio del chinino di Stato, 8 marzo 1934, n. 736; per la sanità marittima, 20 settembre 1895, n. 636, e ordinanza 1° gennaio 1930; per la polizia sanitaria della aeronavigazione, 2 maggio 1940, n. 1045; per la denuncia delle malattie infettive, 23 aprile 1940, e 26 marzo 1941; per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, 9 ottobre 1921, n. 1981; per la profilassi delle malattie veneree, 25 marzo 1923, n. 846; per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, 4 ottobre 1935, n. 1827; per il ricovero dei malati di lebbra, 15 febbraio 1936, n. 353; per la pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530; per l'impiego dei gas tossici, 9 gennaio 1927, n. 147; per il controllo dei sieri e vaccini, 18 giugno 1905, n. 407; per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, 3 marzo 1927, n. 478; per l'esercizio farmaceutico, 30 settembre 1938, n. 1706; per la costruzione degli edifici scolastici, 27 maggio 1940, n. 875; per le costruzioni ospedaliere, 20 luglio 1939; per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972 e 23 dicembre 1923, n. 2841; per i servizi sanitari ospedalieri, 30 settembre 1938, n. 1631; i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, 11 marzo 1935, n. 281; per la disciplina delle professioni sanitaria infermieristica e di igiene sociale, 19 luglio 1940, n. 1098; per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, 24 dicembre 1934, n. 2361, 5 settembre 1938, n. 2008, 15 aprile 1926, n. 718 e 8 giugno 1942, n. 826; per la polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880; per la vigilanza igienica del latte, 9 maggio 1929, n. 994; per la disciplina dei tipi di farina e pane, 17 marzo 1932, n. 368 e 23 giugno 1932, n. 904.

E) - Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo della Repubblica.

F) - Lingua estera.

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca od inglese a scelta del candidato.

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

G) - Prova pratica.

1) Di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia, e un saggio di chimica o di microscopia chimica.

2) Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ad esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezione stafilococciche. Erisipela. Infezioni puerperali. Gonorrea. Meningite cerebro-spinale epidemica. Febbre ondulante. Febbre tifoidea. Infezioni paratifiche. Dissenteria bacillare. Difterite. Tubercolosi umana. Lebbra. Tetano. Colera asiatico. Peste bubbonica. Tifo esantematico. Carbonchio ematico. Morva. Actinomicosi. Dissenteria amebica. Tripanosomiasi. Malaria. Febbre ricorrente. Sifilide. Spirochetosi. Ittero infettiva;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, oli, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Roma, addì 8 marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

(1419)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.